



Comune di Modena

Settore Economia, Sviluppo e Relazioni Internazionali
Servizio Attività Economiche e Commercio

Data 18/11/2003
Prot. PG. 153829 IE 12659

Oggetto: orari di apertura degli autolavaggi

IL SINDACO

Visto l'art. 50 punto 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Visto l'art. 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995;

Vista la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni;

Visto altresì il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Modena, che, all'art. 25 pone limiti di orario molto restrittivi per le attività e le lavorazioni rumorose;

Considerato la necessità di regolamentare l'orario di apertura degli impianti di autolavaggio, dati i frequenti superamenti dei limiti del rumore ambientale accertati da ARPA durante il periodo notturno;

Sentito il parere delle Associazioni di Categoria;

Sentito altresì il parere degli altri Servizi competenti in materia di rumorosità ed ambiente;

DISPONE

1. Gli esercenti attività inerenti l'autolavaggio dei veicoli in aree aperte al pubblico sono tenuti a rispettare il seguente orario massimo di apertura:
 - Giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
 - Giorni festivi dalle ore 8,30 alle ore 22,00.Tali orari devono essere rispettati anche dai gestori di impianti di autolavaggio a self-service.
2. L'attività di autolavaggio deve essere esercitata nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico ed ambientale.





Comune di Modena

Settore Economia, Sviluppo e Relazioni Internazionali
Servizio Attività Economiche e Commercio

3. Eventuali deroghe alle fasce orarie suindicate devono essere richieste al Settore Economia e Sviluppo e saranno oggetto di specifico esame. Alla domanda di deroga deve essere allegata la valutazione di impatto acustico dell'attività, redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di legge in materia di rumore in corrispondenza della residenza limitrofa. L'accoglimento della domanda sarà vincolato al rilascio del nulla osta da parte del Settore Ambiente del Comune di Modena sulla documentazione tecnica presentata.
4. Restano valide le deroghe già concesse, qualora siano state concesse a seguito della presentazione della documentazione di impatto acustico citata al precedente punto 3) e sulla quale il Settore Ambiente abbia già espresso nulla osta; in mancanza di tale nulla osta le deroghe citate potranno essere revocate con provvedimento motivato.
5. Durante l'orario di chiusura dell'attività l'area dell'autolavaggio dovrà essere resa inaccessibile alle auto attraverso adeguata chiusura dell'area stessa.
6. Nell'area dell'autolavaggio dovranno essere posti cartelli che invitino la clientela ad utilizzare le autoradio a basso volume.
7. La violazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00) ai sensi e per gli effetti della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tenuti a far rispettare la presente Ordinanza.

Il Sindaco
Dott. Giuliano Barbolini

